



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. u 408/2023

**CRITERI PER IL RICORSO
ALLA CONSULENZA TECNICA E ALLA TRADUZIONE DI ATTI
E PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE**

E' opportuno tornare sul tema della ricorso alla Consulenza Tecnica (e alla traduzione degli atti), dando criteri utili alla scelta di ricorrere alla Consulenza e quelli per il contenimento delle spese.

Il corretto ricorso agli ausiliari del Magistrato permette, oltre all'efficienza dell'azione giudiziaria, anche la trasparenza e l'imparzialità della medesima.

Il ricorso alla Consulenza deve riuscire a bilanciare interessi talora confliggenti: da un lato garantire ai Magistrati la disponibilità di conoscenza tecniche, scientifiche, qualificate, onde possano assumere determinazioni ponderate sull'esercizio dell'azione penale, in materie che richiedono l'ausilio di sapere diversi e specialistici; dall'altro lato, occorre garantire che la scelta del consulente sia imparziale, trasparente, ciò rilevando per l'uniformità, la puntualità e la correttezza dell'esercizio dell'azione penale.

Sotto questo profilo viene in rilievo la equa ripartizione degli incarichi e della pubblicità dei medesimo oltre che di rispetto delle regole sulla liquidazione dei compensi nella logica, anche, del contenimento dei costi.

Ferma restando l'autonomia di ogni p.m. sulla decisione di ricorrere alla Consulenza e di scegliere fiduciarmente l'esperto, di seguito si annotano i criteri, predeterminati per orientare questi due importanti aspetti, onde vengano condivisi.

1. Il ricorso alla Consulenza (e alla traduzione).

Come criterio guida si vorrà ricorrere alla Consulenza a privati soltanto quando il personale specializzato della polizia giudiziaria (mediante l'ispezione delle cose, luoghi e persone di cui all'art. 244 ss. c.p.p.; esame di sostanze stupefacenti al LASS) o di enti pubblici (quali Banca d'Italia, Consob, Agenzia Entrate e Agenzia Monopoli e Dogane, Centro Regionale Antidoping, ASL, ad esempio) non sia in grado o non possa fornire ausilio.

L'incarico non può risolversi nel sostanzialmente delegare al Consulente compiti di competenza del Magistrato, come la ricostruzione di quadri normativi o decorsi procedurali (iter amministrativi, ad esempio).

2. Rotazione degli incarichi e ricorso preferenziale all'Elenco per la scelta del Consulente.

L'art.73 disp.att.c.p.p. stabilisce che *"il p.m. nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti"*. Di conseguenza, le disposizioni date per la nomina del perito e di cui all'art.67 disp.att.c.p.p. possono trovare applicazione analogica. Peraltro, non prevedendosi neppure per la nomina dei periti del Tribunale il vincolo all'iscrizione nel relativo albo, resta la natura fiduciaria dell'incarico e, inoltre, consente ulteriori spazi di valutazione per la selezione degli esperti.

Ma la scelta dell'esperto esige anche la limitazione delle sacche di discrezionalità e la trasparenza, mediante l'elaborazione di criteri uniformi.

A queste finalità può provvedere l'**Elenco dei Consulenti e dei Traduttori**, di cui questo Ufficio si è dotato da tempo, nel quale i Consulenti sono suddivisi per materie di competenza e che è consultabile da tutti Magistrati.

Sarà opportuno che ogni Magistrato voglia preferibilmente ricorrere ai Consulenti iscritti nell'Elenco, salvo che l'incarico da conferire sia di tale natura e complessità tecnica da rendere necessario di rivolgersi a persone non iscritte.

In allegato, il provvedimento dato per l'iscrizione nell'Elenco, con la previsione dei presupposti per l'iscrizione e le preclusioni. L'Elenco sarà sottoposto a verifiche triennali, aggiornando le iscrizioni, cancellando i nominativi di



chi non svolga più l'attività o abbia subito provvedimenti disciplinari (valutandone il merito), ovvero si registri un ritardo costante nel deposito delle relazioni o giudizi insoddisfacenti sull'esito degli incarichi dati. E' anche previsto che l'Elenco sia digitalizzato e inserito in apposita cartella informatica per facilitarne la consultazione.

L'Elenco verrà anche pubblicato nel sito web dell'Ufficio.

Quando ancora alla scelta dell'ausiliario, si vorrà dare tendenziale preferenza verso chi risiede nel circondario.

Nel caso di ricorso a di Consulenti non iscritti nell'Elenco, se possibile sarà preferito chi svolga l'attività lavorativa in un ente pubblico (analogia con l'art.67, c.3 disp.att.c.p.p.).

Comunque, non potranno essere nominati Consulenti:

1. il personale amministrativo di questo Ufficio e del Tribunale;
2. gli appartenenti alle Aliquote di polizia giudiziaria dell'Ufficio e di polizia giudiziaria intesa *latu sensu* che svolgano indagini nei procedimenti di questo Ufficio;
3. chi non svolga più l'attività o abbia subito provvedimenti disciplinari (valutandone il merito
4. tutti coloro nei cui confronti si sia registrato, nel passato il reiterato ritardo nel deposito della Consulenze o delle traduzioni o l'insoddisfacente esito.

3. Pubblicità e trasparenza.

A fini di trasparenza sarà utile la pubblicità degli incarichi affidati annualmente dai Magistrati, mediante la pubblicazione nel sito web dei relativi elenchi, *omissando* i dati sensibili, ma indicando il numero di RG del procedimento, l'oggetto dell'incarico, la data e il relativo compenso.

Sarà comunque necessario prevedere che per essere inserito nell'Elenco il Consulente provveda a depositare il certificato penale aggiornato e quello dei carichi pendenti e, se non iscritto nell'Albo dei Periti del Tribunale, provveda a dichiarare: l'esistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela con i Magistrati o i dipendenti o il personale delle Aliquote di p.g. dell'Ufficio, con personale delle FFOO; l'insieme delle competenze e esperienze.

Nell'espletamento dell'incarico occorrerà che il Consulente si attenga alle Linee Guida relative al *trattamento dei dati personali* adottate dal Garante con delibera n.46 del 26.6.2008.

4. Espletamento dell'incarico e spese.

Nell'espletamento dell'incarico occorrerà che il Consulente si attenga alle Linee Guida relative al *trattamento dei dati personali* adottate dal Garante con delibera n.46 del 26.6.2008. Con conseguente dichiarazione, al momento del deposito della relazione, attestante che non è conservata, anche in capo a collaboratori e terzi di cui si sia avvalsi, alcuna informazione personale, in formato digitale o analogico, acquisita nel corso dell'incarico relativa a persone, fisiche o giuridiche, a qualunque titolo coinvolte nella vicenda.

Quanto alle modalità di acquisizione delle Relazioni e Traduzioni, al fine di perseguire la digitalizzazione del fascicolo del procedimento, si farà obbligo al Consulente e al Traduttore di depositarle in formato digitale compatibile con l'automatico ribaltamento nell'applicativo TIAP.

I Magistrati segnaleranno al Proc.Aggr. o al Procuratore ogni circostanza utile per il conferimento di incarichi successivi ovvero di ingiustificati ritardi, eventuali sconfessioni eclatanti delle valutazioni tecniche in sede processuale, richieste di liquidazione spropositate o ingiustificate, reiterati rifiuti di assumere l'incarico; circostanze tutte che influiranno sull'aggiornamento dell'Elenco.

Si sono già date indicazioni, in merito alla necessità della puntuale applicazione delle disposizioni di cui al DPR n.115/2002 (TU Spese Giustizia) quanto alla valutazione delle **richieste di liquidazione** presentate dagli ausiliari (Consulenti e interpreti, soprattutto) e quanto alla necessaria esauriente motivazione del decreto di liquidazione, in particolare qualora s'intenda concedere aumenti delle tariffe tabellari.

Sarà, comunque, necessario verificare che gli ausiliari nominati dal p.m. formulino chiare ed esaurienti richieste di liquidazione, nonché contenute nei limiti tabellari.

I provvedimenti di liquidazione superiori a € 10.000 saranno sottoposti al visto del Procuratore. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche a traduttori e agli altri ausiliari.

Ringrazio.

Cuneo, 24 febbraio 2023.

Il Procuratore
Ondio Dodero

Si comunichi
Ai Magistrati.